



REG.DEL. N. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: PRIVACY - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Il giorno 26 marzo ad ore 14.30

in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito in videoconferenza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza della

PRESIDENTE MARIA LAURA FRIGOTTO

Presenti:

COMPONENTI VERONICA CIPRIANI
 SIMONA DE FALCO
 LIVIO DEGASPERI
 ALBERTO FALLUCCA
 GIACOMO GALLO
 MASSIMO GARBARI
 STEFANO OSELE
 FRANCESCA SARTORI

REVISORI DEI CONTI MARCO BERNARDIS
 DIEGO TAMBURINI

Segretario verbalizzante: IL DIRETTORE PAOLO FONTANA

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39), altrimenti noto come “Data Protection Officer” (DPO).

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a).

Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD).

Il Regolamento europeo non fornisce specifiche indicazioni riguardo alle qualifiche del RPD.

Nel merito l'art. 38, par. 3, del RGPD fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione. In particolare, occorre assicurare che il RPD "non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti". Il considerando 97 aggiunge che i RPD "dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente". Ciò significa, come chiarito nelle Linee guida, che «il RPD, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 39, non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno



l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati».

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 38, par. 3, del RGPD, il RPD «riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento». Tale rapporto diretto garantisce, in particolare, che il vertice amministrativo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal RPD nell'esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del titolare o del responsabile.

Valutato il complesso dei compiti assegnati al RPD (in particolare sorveglianza sul rispetto delle disposizioni, cooperazione con l'autorità di controllo e contatto con gli interessati in relazione all'esercizio dei propri diritti);

considerata l'assenza di personale in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD per assolvere ai compiti sopra descritti;

considerato che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, ed accertato che l'incarico a SEA Consulenze e Servizi s.r.l., nella persona dall'avv. Alessandro Borgese (conferito con Decreto del Presidente di Opera n. 1 di data 25/5/2018 e ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 di data 12/6/2018) è scaduto, con il presente provvedimento si propone di individuare, nel rispetto del principio di rotazione da applicarsi negli affidamenti diretti (come da Linee Guida ANAC n. 4), un diverso soggetto esterno.

Verificata, mediante consultazione del sito del mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (M.E.P.A.T.), l'esistenza del metaprodotto relativo al servizio oggetto del presente provvedimento) (bando "servizi di consulenza e supporto all'attività della PA" CPV 79132000-8),

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 21, comma 2 lett h e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che autorizza l'Ente a procedere a trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo,

con il presente provvedimento si propone di individuare quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per Opera Universitaria l'avv. Elisa Lagni (professionista accreditata al bando Mepat sopra richiamato) che, da curriculum (prot. Opera n. 1504 di data 2/3/2020), risulta avere adeguata esperienza e professionalità in materia di privacy, diritto informatico e cybersecurity.

A tale scopo è stata acquisita dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e con i compiti e le funzioni da espletare (prot. Opera n. 2131 di data 24/3/2020).



Il professionista sopra citato si è reso disponibile, per le vie brevi, a svolgere l'incarico per lo stesso corrispettivo erogato al precedente RPD, ossia € 3.400,00 annui, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Considerato che l'importo richiesto si ritiene conveniente e congruo per l'Amministrazione in quanto non superiore a quello erogato al precedente RPD;

valutato che è opportuno per l'Amministrazione garantire continuità a tale ruolo in considerazione del fatto che, per il corretto svolgimento dell'incarico, è necessario acquisire la conoscenza approfondita della struttura dell'Ente e dei servizi dallo stesso erogati per consentire una corretta valutazione del livello di protezione da adottare per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;

si propone di procedere all'affidamento del servizio per una annualità con possibilità di proroga di massimo due ulteriori annualità qualora la collaborazione risulti proficua per entrambe le parti.

L'incaricato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è tenuto a svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f. tenere il registro delle attività di trattamento, collaborando alla predisposizione dello stesso con gli uffici dell'Ente, sotto la responsabilità del titolare o del responsabile e attenendosi alle istruzioni impartite.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente.



L'Ente si impegna a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Poiché la nomina del RPD rientra tra le competenze del titolare del Trattamento dei dati, è il Consiglio di Amministrazione dell'Ente che deve provvedere a tale individuazione.

Si demanda al direttore dell'Ente il perfezionamento dell'affidamento in oggetto (che avverrà sulla piattaforma del mercato elettronico provinciale).

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 gennaio 2020, n. 65;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge:



DELIBERA

1. di designare, per le ragioni espresse in premessa, l'avv. Elisa Lagni, P.I. 03394220234, con studio legale in via del Bersagliere 3 - 37069 Villafranca di Verona, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per Opera Universitaria per una annualità, con possibilità di proroga di ulteriori massimo due annualità, verso un corrispettivo annuo di € 3.400,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi;
2. di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
3. di demandare al Direttore il perfezionamento del contratto relativo al servizio di cui al punto 1 (che avverrà sulla piattaforma del mercato elettronico provinciale).

PF



Opera
Universitaria
di Trento

Adunanza chiusa ad ore 15.45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Laura Frigotto
(firmata digitalmente)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Paolo Fontana
(firmata digitalmente)

RAGIONERIA VISTO

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE:**
DELIBERA N. _____ **DEL** _____
DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: X

VISTO

LA RAGIONERIA



Opera
Universitaria
di Trento